



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Oggetto: sospensione a tempo indeterminato per morosità e sospensione fino a sei mesi – differenze e riflessioni.

Rispondiamo circa alcuni chiarimenti alla circolare del CNPI prot.595/CG/ff del 14/02/2019, con cui si comunica la revisione del “regolamento deontologico di categoria”.

In particolare, il passaggio della morosità per mancato versamento della quota di iscrizione da illecito disciplinare ad illecito amministrativo, facendo in tal modo ritornare alle competenze del Consiglio territoriale la gestione di tale problematica che per alcuni anni è stata del Consiglio Disciplinare, si chiedono alcuni chiarimenti.

(I) Il passaggio da illecito disciplinare ad illecito amministrativo può essere paragonato alla depenalizzazione dei reati;

(II) Eventuali pratiche già nelle mani del Consiglio di Disciplina che però non hanno completato il loro iter devono restare in carico al medesimo sino alla fine oppure, obbligatoriamente o facoltativamente, ritornare al Consiglio territoriale;

(III) Mentre per la morosità la sospensione è a tempo indeterminato (art. 2 Legge 536/1949, art. 3 del ns regolamento interno sul procedimento disciplinare) in altri casi non può superare i sei mesi (art. 3 cit.). La difformità temporale (indeterminato/determinato) della medesima sanzione che d'ora in poi sarà stabilita da due organi diversi (Consiglio territoriale/ Consiglio di Disciplina) potrebbe essere oggetto di ricorso sulla competenza dell'Organo giudicante da parte dell'interessato.

- In merito al quesito sub (I), preme evidenziare che la sospensione a tempo indeterminato per morosità, derivante dal mancato pagamento della quota/tassa annuale), è “da sempre” un provvedimento amministrativo, previsto dalla legge, anche se denominata “sanzione disciplinare”, legata al procedimento disciplinare unicamente per la “forma” ovvero per le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo da seguire, che deve garantire il diritto alla difesa e il diritto al contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, che sono garantiti dalla “forma” del processo disciplinare. Infatti, la locuzione utilizzata dal Legislatore è “*osservate le forme del procedimento disciplinare*” (v. art. 2 comma 2 L. n. 536/49). Peraltro, il procedimento amministrativo di sospensione a tempo indeterminato per morosità non ha alcuna affinità né analogia con il processo penale.

In riferimento al diritto e alla procedura penale si suole svolgere unicamente per individuare i principi ed criteri valutativi, da cui pur tuttavia restano estranee ed inconferenti riflessioni di principio circa i “reati” ovvero i “processi di depenalizzazione”.

- In merito al quesito sub (II), tutte le procedure che siano istruite dai Consigli di Disciplina ed ancora in corso possono essere concluse in capo al medesimo, dal momento che, come si anticipava al punto sub (I), la legge si occupa di disciplinare il procedimento da seguire per l'emissione del provvedimento, “*osservate le forme del procedimento disciplinare*”.

- In merito al quesito sub (III), preme sottolineare che la “difformità temporale della sanzione” non rileva, in quanto si tratta di due trattamenti sanzionatori differenti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Riguardo la legge n. 536/1949 è la legge stessa, che introduce una nuova sanzione disciplinare, collegata ad una condotta anch'essa stabilita che, in quanto tale diventa tipica e sottratta a valutazioni discrezionali da parte dell'organo giudicante.

La legge speciale ha previsto il carattere indeterminato della sospensione, così come è la legge che descrive le condizioni per le quali si giunge alla possibilità di comminare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato.

Nel caso della Legge n. 536/1949 siamo in presenza di una norma giuridica, che prevede tassativamente una condotta scorretta, come il mancato pagamento della quota/tassa annuale, rendendola, quindi, “tipica”, in quanto prevista dall'ordinamento giuridico, sottraendola al giudizio discrezionale di un organo terzo, chiamato a valutare i comportamenti degli iscritti, al fine di determinare la sanzione da comminare a seguito di un giudizio di meritevolezza.

Invero, la legge stabilisce una condotta tipica (mancato pagamento della quota/tassa annuale all'albo) e prevede la commina di una sanzione altrettanto tipica (sospensione a tempo indeterminato per morosità), rientrando in essa anche il carattere indeterminato della durata.

“La sospensione – come prescrive la legge – non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute” (art. 2 comma 3 L. n. 536/49).

Quindi, l'ordine territoriale non ha alcuna altra responsabilità, se non quella di revocare la sanzione con provvedimento del presidente, nel momento in cui l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Nel caso dell'art. 11 R.D. 275/1929, il Legislatore ha previsto una sanzione disciplinare “tipica”, che è la “sospensione”, applicabile a tutti gli altri comportamenti diversi dal mancato pagamento della quota annuale all'albo, la cui commisurazione (quantità di pena da infliggere), dopo che sia stata scelta quale tipo di sanzione da applicare per la condotta deontologicamente scorretta, è determinata tra un minimo ed un massimo ovvero da 1 giorno ad un massimo di sei mesi.

Nello scegliere la pena adatta al caso, l'organo disciplinare esercita un potere discrezionale, che sarà istruito secondo i criteri, che la dottrina penalistica ha sviluppato nel tempo e che possono essere presi a riferimento comparativo, quali: i criteri finalistici (il giudice deve individuare i fini da raggiungere mediante la irrogazione della pena), i criteri fattuali (il giudice deve selezionare le circostanze di fatto che assumono rilevanza alla stregua dei criteri finalistici) o i criteri logici (valutazione del peso degli indici fattuali ai fini di un giudizio sulla complessiva gravità dell'illecito e di un corrispondente dosaggio della sanzione tra il massimo e il minimo edittale).

Solo al fine di esercitare correttamente il potere discrezionale di irrogazione della sanzione, può essere utile fare riferimento ai criteri espressi all'art. 133 del codice penale, allorquando, al comma 1, è previsto che *“nell'esercizio del potere discrezionale il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1.dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2.dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, 3.dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

A differenza della sospensione, di cui all'art. 11 R.D. 275/1929, per la fattispecie descritta dall'art. 2 L. 536/1949, il Legislatore si è sostituito al giudice circa la valutazione della condotta da sanzionare, spogliando l'organo giudicante di ogni valutazione discrezionale circa il tipo e la durata della sanzione disciplinare da comminare.